



Comune di Torre del Greco
(*Provincia di Napoli*)

Settore Servizi Sociali e Cultura

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE DELL'

Albo delle Associazioni

E PER I

Rapporti con le Associazioni

*Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
n° 144 del 10 aprile 2002*

- indice -

CAPO 1 - Principi Generali		
<i>Art.1 Promozione dell'associazionismo</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 Settori d'intervento</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
CAPO 2 - Albo delle Associazioni		
<i>Art.3 Istituzione dell'Albo</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.4 Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.5 Modalità di iscrizione</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.6 Revisione dell'Albo</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.7 Diritti e prerogative delle Associazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.8 Pubblicità</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
CAPO 3 - Rapporti in convenzione		
<i>Art.9 Convenzioni ed incarichi</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art.10 Criteri generali di scelta del contraente</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
CAPO 4 - Contributi		
<i>Art.11 Erogazione contributi economici</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art.12 Condizioni generali di concessione</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art.13 Liquidazione dei contributi</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
CAPO 5 - Contributi ad Enti		
<i>Art.14 Disciplina generale</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 Interventi straordinari</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
CAPO 6 - Patrocinio		
<i>Art. 16 Disciplina</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 Norme di concessione</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 Norma finale di rinvio</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>

CAPO 1

Principi generali

Art.1 - Promozione dell'associazionismo

Il Comune di Torre del Greco riconosce, promuove e garantisce il diritto di associazione e il pluralismo associativo come libera espressione della crescita civile e sociale della comunità locale.

Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative come espressione del concorso diretto e della partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'autonomia e dei diritti garantiti dalle leggi e dallo Statuto Comunale e nel perseguimento dell'interesse generale della comunità.

Art.2 - Settori di intervento

Il Comune assicura il proprio intervento a favore delle libere forme associative che operano in settori socialmente rilevanti e con particolare riferimento a:

- ◆ Assistenza e servizi alle fasce "deboli" o "disagiate";
- ◆ Recupero e salvaguardia dei beni ambientali, artistici e culturali;
- ◆ Cultura e formazione;
- ◆ Ricerca e recupero delle tradizioni storiche e culturali della città;
- ◆ Volontariato e protezione civile;
- ◆ Educazione civile e sociale;
- ◆ Attività rivolta ai giovani e alla condizione giovanile;
- ◆ Pari opportunità;
- ◆ Diffusione delle pratiche sportive;
- ◆ Finalità scientifiche;
- ◆ Turismo e tempo libero;
- ◆ Sviluppo economico e produttivo;

Rientrano tra le forme associative oggetto del presente regolamento, i Comitati di Quartiere, le Associazioni degli anziani, le Associazioni religiose e di culto, le Associazioni che comunque siano effettivamente rappresentative di interessi generali e/o diffusi dei cittadini.

Sono tassativamente esclusi dall'ambito del presente regolamento, i Partiti Politici, le Associazioni Sindacali, Professionali e di Categoria, le Associazioni che hanno fini di lucro e/o la tutela economica diretta dei propri associati e quante altre similari.

CAPO 2

Albo delle Associazioni

Art.3 - Istituzione dell'Albo

Ai sensi dell'art.32 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni e/o Registro delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità richiamate al precedente art.2 e che non hanno scopi di lucro.

Le Associazioni iscritte all'Albo costituiscono la sede naturale per la valorizzazione dei principi di rappresentatività e di partecipazione dei cittadini e per gli interventi di promozione sociale e civile perseguiti dall'Amministrazione.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, tutte le Associazioni che, regolarmente costituite ed operanti in ambito comunale, perseguono le finalità di cui all'art.2 e che hanno una propria sede nel territorio comunale.

Possono richiedere altresì l'iscrizione all'Albo, le Associazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale che svolgono attività sul territorio tramite una loro sezione.

Le Associazioni come sopra individuate, possono presentare istanza di iscrizione all'Albo qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- Finalità di costituzione riconducibili ai più generali principi etici, morali, democratici, sociali e civili così come ricavabili dal proprio statuto;
- Assenza di fini di lucro nella costituzione dell'oggetto sociale;
- Sede ubicata nel territorio cittadino;
- Numero di associati non inferiore a 20;
- Costituzione da almeno due anni;
- Assenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli Amministratori e dei Legali rappresentanti;
- Democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'Assemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;
- Redazione annuale del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le modalità e le forme previste dalla normativa vigente;

Art. 5 - Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, è inoltrata al competente Ufficio Cultura entro e non oltre il 31 ottobre unitamente alla seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante sia il possesso dei requisiti di cui al precedente art.4 comma 3, sia l'assenza di condanne e procedimenti penali;
- Copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- Relazione concernente l'attività svolta nell'ultimo biennio;
- Copia dell'ultimo conto consuntivo e preventivo;
- Scheda conoscitiva come da modello in appendice, debitamente compilata;

L'iscrizione all'Albo avviene nei successivi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, previa deliberazione di Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio competente alla verifica del possesso dei requisiti.

La motivazione della mancata iscrizione, è notificata all'Associazione interessata che potrà produrre nei successivi 30 giorni, opposizione.

La Giunta Municipale, con proprio provvedimento, delibererà o meno l'accoglimento dell'opposizione.

Art. 6 Revisione dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata accolta l'iscrizione, viene disposta a cura dell'Ufficio competente, una revisione annuale dell'Albo stesso.

A tal fine, i Legali Rappresentanti delle Associazioni già iscritte, su richiesta d'ufficio dovranno produrre:

- autocertificazione attestante che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni ovvero che gli stessi sono stati modificati. In tale ultimo caso, all'autocertificazione andranno allegati copie del nuovo atto costitutivo e statuto.
- Ogni altra documentazione aggiuntiva od integrativa di quell'esistente richiesta dall'ufficio;

Se l'Ufficio istruttore accerta il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o se non viene depositata nei termini concessi la documentazione richiesta, la Giunta Municipale con proprio provvedimento, disporrà la cancellazione dall'Albo dell'Associazione inadempiente.

La cancellazione dall'Albo, comporta la risoluzione di tutti i rapporti convenzionali eventualmente in atto.

Art. 7 - Diritti e prerogative delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo possono, nell'ambito delle attività programmate dall'Ente:

- ◆ Accedere all'uso di strutture comunali previa specifica autorizzazione e disponibilità delle stesse;

- ◆ Stipulare convenzioni o espletare incarichi con l'Ente;
- ◆ Fruire di contributi economici per lo svolgimento della propria attività.

Le Associazioni hanno l'obbligo di:

- ◆ Indicare nella formazione del proprio bilancio tutti i beni, i contributi, le sovvenzioni ed ogni altra forma di risorsa di cui hanno goduto;
- ◆ Garantire il diritto di accesso alle informazioni relative alla loro attività secondo le modalità disciplinate dalla legge n.241/90;

Art. 8 - Pubblicità

Il Comune pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, e i contributi che le stesse hanno eventualmente usufruito nell'anno precedente.

CAPO 3

Rapporti in convenzione

Art. 9 - Convenzioni ed incarichi

Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e per la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni ed Organizzazioni singole o associate iscritte all'Albo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Le convenzioni vanno formalizzate con apposito atto contrattuale nel quale vanno chiaramente precisati le finalità della stessa convenzione, le motivazioni che hanno condotto alla scelta del contraente, la durata, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi del dare e dell'avere, le garanzie, le forme di controllo e di verifica delle prestazioni.

Per le Associazioni di volontariato la stipula di convenzione è subordinata all'iscrizione al Registro Regionale ai sensi dell'art.6 e 7 della Legge n.266/91 e della L.R. n.9/93 e l'atto contrattuale dovrà essere subordinato all'osservanza dei parametri, delle condizioni e dei criteri richiesti dalle leggi regionali.

Per lo svolgimento di iniziative e di progetti determinati, la Giunta Municipale può conferire incarichi occasionali e limitati nel tempo ad Associazioni singole od associate iscritte all'Albo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti con le stesse modalità di cui al comma 2.

Art.10 - Criteri generali di scelta del contraente

I criteri generali di scelta del contraente per la stipula di convenzioni e per il conferimento di incarichi, sono demandati - previa proposta del Dirigente del Settore competente - alla Giunta Municipale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Laddove si verifici il caso che più Associazioni dovessero proporsi per la stessa convenzione o per il medesimo programma, la scelta ai fini del conferimento dell'incarico è regolata dai seguenti criteri di massima:

- competenza prevalente dell'Associazione;
- precedenti esperienze maturata nella materia oggetto dell'incarico;
- consistenza dei mezzi e delle risorse da utilizzare per l'espletamento dell'incarico.

CAPO 4 Contributi

Art.11 - Erogazione contributi economici

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la realizzazione di attività di particolare interesse sul territorio, può finanziare - in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale - progettualità prodotte da Associazioni singole o associate previa valutazione degli scopi, dei destinatari e della rilevanza esterna dei progetti stessi mediante la concessione di contributi economici per importi non superiori al 50% delle spesa documentata.

Per quanto sopra, le Associazioni regolarmente iscritte nell'Albo, per accedere a detti finanziamenti potranno produrre entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre, la seguente documentazione:

- progettualità completa con particolare riferimento alle finalità del progetto stesso, ai tempi e alle modalità di esecuzione;
- analitico preventivo di spesa dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto stesso;

Tale documentazione dovrà pervenire, per il tramite del protocollo generale del Comune, al Sindaco pro-tempore.

E' demandata alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, l'individuazione delle progettualità da finanziare che dovranno comunque rispondere ai seguenti criteri generali:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel

campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo.

- Conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Amministrazione Comunale
- Valenza e ripercussione territoriale
- Entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative a le attività non a carattere solidaristico e assistenziale.
- Entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica

Art.12 - Condizioni generali di concessione

I contributi, così come determinati dal Consiglio Comunale, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere, per nessun motivo, utilizzati per iniziative diverse.

L'Associazione destinataria del beneficio, è obbligata in ogni forma di pubblicizzazione della manifestazione od iniziativa, a far risultare che la stessa viene attuata con il contributo del Comune.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra privati, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione relativa all'organizzazione e realizzazione della manifestazione od iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici. L'intera responsabilità relativa alla cura dell'iniziativa e all'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni alla stessa connessi, cede a carico del soggetto beneficiario. Parimenti il Comune non assume alcuna responsabilità relativa alla gestione delle Associazioni che ricevono contributi annuali.

L'Associazione potrà essere ammessa a contributo con le modalità di cui al presente regolamento, per una sola volta nell'arco dell'anno.

Art.13 - Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi è disposta, a manifestazione regolarmente eseguita, dal Dirigente competente, in un'unica soluzione a consuntivo.

L'Associazione beneficiaria per ottenere la liquidazione, dovrà produrre dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da dettagliato rendiconto contabile delle entrate e delle uscite in uno con le fatture e/o ricevute fiscali attestanti la spesa sostenuta.

A detta documentazione, dovrà essere altresì allegata dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione beneficiaria del contributo con la quale si attesti:

- che l'Associazione non ha beneficiato per lo stesso progetto di altri contributi, ovvero, in caso contrario, precisando i concedenti ed i relativi importi;
- di aver soddisfatto tutti i rapporti con la SIAE, ENPALS etc. - se dovuti - allegando la relativa documentazione.

Il contributo anche se disposto, non viene erogato quando dal rendiconto presentato dall'Associazione si rilevi che le entrate sono superiori alle uscite.

L'erogazione della somma assegnata viene effettuata entro 60 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione richiesta. Il termine si intende rinnovato in caso di richiesta di integrazione per documentazione insufficiente o carente.

CAPO 5

Contributi ad Enti

Art. 14 - Disciplina generale

Le concessioni di contributi a favore di Enti, Istituti, Fondazioni, Centri Pubblici di Ricerca, Dipartimenti Universitari, sono sempre disciplinate da atti appositi nei quali conciliando le rispettive normative ed i diversi ordinamenti, vanno previsti requisiti, diritti, obblighi e riserve, modalità di erogazione del contributo.

Le concessioni di contributi annuali agli Enti di cui al comma precedente, anche se non insistenti sul territorio cittadino ma le cui iniziative o progetti collegabili alle finalità di cui all'art. 3, siano di rilevante interesse e pertinenti alla comunità locale, quando non dovute o diversamente disciplinate da leggi e regolamenti regionali e nazionali, devono sempre essere formalizzate da apposita convenzione.

Per le condizioni generali di concessione di contributi agli Enti, si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 15 - Interventi straordinari

In deroga al precedente art.14, può essere disposta da parte della Giunta Municipale l'attribuzione, a carattere straordinario, di contributi economici ad Enti pubblici e privati, Fondazioni, Istituzioni e comitati per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o internazionali colpite da calamità od altri eventi

eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale, rispetto alla quali la partecipazione del Comune esprima i principi civili, morali e solidaristici della comunità amministrata.

Per i Comitati cittadini istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al comma precedente, non è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, in considerazione delle finalità di costituzione e del carattere di temporaneità.

CAPO 6

Patrocinio

Art. 16 Disciplina

Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti, è un atto di liberalità concesso dal Comune, su richiesta del soggetto organizzatore, a titolo gratuito;

Il Patrocinio è concesso, con proprio atto, dalla Giunta Comunale quando, a suo giudizio, la manifestazione o iniziativa per cui viene richiesto, rivesta carattere di pubblico interesse ed abbia una valenza culturale, artistica, storica, turistica, sportiva o sociale, consona al prestigio ed alla promozione dell'immagine della città.

Art. 17 Norme di concessione

La concessione del Patrocinio non comporta benefici finanziari diretti alla manifestazione/iniziativa per la quale viene accordato.

Tali benefici potranno eventualmente essere richiesti con le modalità di cui al presente regolamento.

Il Patrocinio ottenuto dal Comune deve essere comunicato pubblicamente dal soggetto destinatario attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione ed alla pubblicizzazione della iniziativa/manifestazione/progetto.

Art. 18 Norma finale di rinvio

La concessione degli eventuali contributi di cui al presente regolamento - oltre alla previsione di apposite poste di bilancio - è subordinata, in fase di prima applicazione, alla Costituzione dell'Albo/Registro delle Associazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si procederà in relazione a quanto specificamente disposto dalle normative statali e regionali di riferimento.